

Procedura per la gestione del Registro di Gruppo delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate

1. Quadro normativo

L'art. 115-*bis* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato (“**TUF**”) stabilisce l’obbligo per gli “*emittenti quotati e i soggetti da questi controllati, o le persone che agiscono in loro nome o per loro conto*”, di istituire e gestire un registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate così come definite ai sensi degli artt. 114 e 181 del TUF.

Per “**Informazione Privilegiata**” si intende “*un’informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari*”¹.

L’obbligo di istituzione e tenuta del predetto registro ha il fine di incentivare gli operatori a prestare una maggiore attenzione al valore delle Informazioni Privilegiate promuovendo la costituzione di adeguate procedure interne per monitorare la circolazione delle stesse prima della loro diffusione al pubblico, oltre ad agevolare l’Autorità competente nello svolgimento delle indagini di *insider trading*.

Allo scopo di consentire alle società facenti parte di un gruppo di organizzarsi in modo che il Registro sia istituito e gestito in modo unitario e accentrato, il Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato (il “**Regolamento Emittenti**”) prevede la possibilità di delegare ad altra società del gruppo l’istituzione, la gestione e la tenuta del registro.

Condizione per l’istituzione e gestione del registro di gruppo è l’adozione di politiche interne relative alla circolazione e al monitoraggio delle Informazioni Privilegiate che consentano alla società delegata un puntuale adempimento degli obblighi connessi.

La società YOOX S.p.A. (“**YOOX**” o la “**Società**”), anche in considerazione del prevedibile sviluppo della propria attività, istituisce e tiene un registro di gruppo (il “**Registro di Gruppo**”) regolato dalla presente procedura (la “**Procedura**”).

¹ E’ necessario tenere presente che l’informazione privilegiata che comporta l’iscrizione nel registro di chi vi abbia accesso coincide con la tipologia di informazione definita dall’art. 181 TUF. In particolare, lo stesso articolo stabilisce che un’informazione è di carattere preciso se si riferisce a un complesso di circostanze o eventi già verificatisi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificheranno. E’ pertanto necessario provvedere alla registrazione delle persone che dispongano delle informazioni privilegiate relative sia ad eventi o complessi di circostanze già verificatisi, per i quali, pertanto, si realizza l’obbligo della diffusione al pubblico, sia ad eventi o complessi di circostanze di probabile realizzazione.

Ai fini della presente Procedura si è tenuto conto dell'art. 115-bis del TUF e dalla relativa disciplina di attuazione contenuta negli artt. 152-bis, 152-ter, 152-quater e 152-quinquies del Regolamento Emittenti, oltre alla Comunicazione n. 6027054 del 28 marzo 2006, per quanto tuttora applicabile, (la "**Comunicazione**") che ha fornito alcuni chiarimenti in merito.

2. Soggetti obbligati ai sensi della presente Procedura

I soggetti sui quali gravano gli obblighi inerenti il Registro di Gruppo di cui alla presente Procedura sono:

- (i) la Società;
- (ii) le società controllate² a norma dell'art. 93 del TUF (le "**Controllate**"), ma solo nei limiti delle Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente l'emittente quotato; pertanto, con riferimento alle Controllate, rilevano tutte le informazioni che possono essere considerate di carattere privilegiato per YOOX, alla luce della significatività delle attività delle predette Controllate.
- (iii) le persone che agiscono in nome o per conto dei soggetti indicati ai precedenti punti (i) e (ii)³, tra i quali si ricomprendono, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, le seguenti figure:
 - i consulenti vari della Società o delle Controllate relativamente ad operazioni riguardanti l'emittente (in materia legale, fiscale, economico-aziendale ecc.);
 - le banche che organizzano e attuano programmi di finanziamento della Società la cui esistenza è da ritenere rilevante per la stabilità finanziaria della stessa ovvero che comportano anche la prestazione di attività di consulenza, quali ad esempio i finanziamenti strutturati, i finanziamenti destinati alla ristrutturazione del debito e quelli collegati ad altre operazioni straordinarie;

² La società controllata è tenuta all'istituzione del Registro, qualunque sia la "rilevanza" della stessa (quindi non sono state individuate delle soglie quantitative di valore della partecipazione nella controllata al di sotto delle quali non sussiste l'obbligo di istituzione del Registro).

³ Per quanto riguarda il requisito sub (iii), le persone che devono essere iscritte nel Registro di Gruppo sono solo quelle che lavorano "per" il soggetto obbligato in virtù di un contratto di lavoro o altro, ovvero quelle che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate "*in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte*". Quindi il soggetto obbligato deve indicare nel Registro di Gruppo solo le persone che lavorano "per" lo stesso e non, ad esempio, le controparti di un'operazione. Nella Comunicazione, la Consob ha tuttavia precisato che i nominativi delle persone che non lavorano per il soggetto obbligato ma che, comunque, hanno accesso ad Informazioni Privilegiate relative all'emittente potrebbero essere richiesti dalla stessa Autorità nel corso di eventuali indagini.

- i soggetti abilitati che detengano informazioni privilegiate relative alla Società, in qualità di aderenti a consorzi di collocamento e garanzia per l'emissione di strumenti finanziari, con esclusione della ordinaria attività di *trading* nell'ambito dello svolgimento dei servizi di intermediazione;
- il revisore legale o la società di revisione legale;
- i soggetti abilitati che svolgono la funzione di Sponsor a favore della Società.

Ai fini della presente Procedura il Responsabile della funzione Affari Societari di YOOX (il “**Responsabile del Registro**”) conserva il Registro di Gruppo, curandone le iscrizioni ed i relativi aggiornamenti. Il Responsabile del Registro effettua inoltre il monitoraggio delle Informazioni Privilegiate presenti nel Registro di Gruppo, verificandone la correttezza con i Soggetti Incaricati, come di seguito definiti.

3. Criteri per l'individuazione delle persone da iscrivere nel Registro di Gruppo

3.1 Premessa

Devono essere iscritte nel Registro di Gruppo le persone che (i) hanno accesso su base regolare o occasionale a Informazioni Privilegiate, quando (ii) tale accesso avviene in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte per conto del soggetto obbligato alla tenuta del Registro di Gruppo.

Per quanto riguarda il requisito *sub* (i), si precisa che l'accesso ad Informazioni Privilegiate è ovviamente la circostanza che fa sorgere l'obbligo di iscrizione nel Registro di Gruppo e la legittimità della stessa iscrizione, anche se detto accesso sia soltanto occasionale.

In particolare, è possibile distinguere tra:

- un accesso alle Informazioni Privilegiate c.d. “regolare”: è il caso, ad esempio, dei soggetti che, per le funzioni svolte nell'emittente o per l'emittente e sulla base delle procedure interne adottate dall'emittente per la circolazione delle informazioni, hanno accesso, in via ordinaria, a particolari categorie, tipi o gruppi di Informazioni Privilegiate;
- un accesso alle Informazioni Privilegiate c.d. “occasionale”: è il caso, ad esempio, dei soggetti che si occupano di specifiche Informazioni Privilegiate relative ad un determinato progetto ovvero dei soggetti che sono entrati in possesso di una Informazione Privilegiata alla quale non hanno accesso regolare, ma della quale hanno avuto conoscenza in forza

delle funzioni svolte nell'emittente e sulla base delle procedure interne adottate dall'emittente per la circolazione delle informazioni.

3.2 Individuazione delle persone di YOOX da inserire nel Registro di Gruppo

L'individuazione delle persone da inserire nel Registro di Gruppo avviene sulla base dei criteri di seguito illustrati.

Sono da intendersi quali “**Soggetti Incaricati**” di effettuare le comunicazioni ai sensi e per gli effetti della presente Procedura:

- le persone di YOOX indicate al successivo punto A. che, secondo quanto previsto al successivo punto C., sono tenute a trasmettere al Responsabile del Registro le informazioni relative alle persone da iscrivere nel Registro di Gruppo;
- l'Amministratore Delegato di YOOX e i responsabili di ogni Controllata che sono tenuti, secondo quanto previsto al successivo punto B., a canalizzare verso il Responsabile del Registro le informazioni relative alle persone da iscrivere nel Registro di Gruppo.

I Soggetti Incaricati sono responsabili della qualità e dell'esattezza delle informazioni comunicate, assicurandone la completezza ed il tempestivo aggiornamento.

A. Inserimento in via ordinaria nel Registro di Gruppo dei titolari di cariche o funzioni in YOOX

Si considerano persone che hanno accesso regolare ad Informazioni Privilegiate - e, in quanto tali, da iscrivere in via ordinaria nel Registro di Gruppo - coloro che rivestono in YOOX le cariche o le funzioni di seguito indicate:

- (i) gli Amministratori, i Sindaci Effettivi, il Segretario del Consiglio di Amministrazione;
- (ii) i Dirigenti alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Vicepresidente e dell'Amministratore Delegato;
- (iii) i Dirigenti alle dirette dipendenze dei soggetti indicati al punto (ii);
- (iv) Il Responsabile del Controllo di Gestione, il Responsabile Amministrativo, il Responsabile Area Legale, Il Responsabile del Bilancio Consolidato, il Responsabile Area Finanza e il Responsabile Risorse Umane.

B. Inserimento nel Registro di Gruppo dei titolari di cariche o funzioni nelle Controllate

Le disposizioni di cui al precedente punto A. trovano applicazione anche presso le Controllate, fermo restando che – come indicato al precedente punto 2(ii) – ai fini degli obblighi di iscrizione nel Registro di Gruppo rilevano tutte le informazioni che possono essere considerate di carattere privilegiato per YOOX, alla luce della significatività delle attività delle predette Controllate. Pertanto, in considerazione dell'attività delle Controllate e della possibilità di accesso ad Informazioni Privilegiate che riguardano YOOX, potrà sorgere l'obbligo di inserimento nel Registro di Gruppo anche di soggetti che ricoprano cariche o svolgano funzioni nelle Controllate, secondo l'elenco di cui al precedente punto A. (con i necessari adattamenti in relazione alle strutture organizzative societarie e aziendali presenti nei rispettivi organigrammi).

In particolare, nel Registro di Gruppo tenuto presso YOOX dovranno essere indicate le persone di cui la stessa sa, per esperienza diretta, che hanno accesso a Informazioni Privilegiate: al fine di detta comunicazione, l'Amministratore Delegato di YOOX si considera quale Soggetto Incaricato ai sensi della presente Procedura.

In considerazione della significatività delle attività della singola Controllata, inoltre, ciascuna Controllata valuterà, unitamente a YOOX, l'opportunità di istituire un'apposita procedura e di nominare un soggetto responsabile tenuto a comunicare tempestivamente alla Società l'elenco delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate che riguardano la stessa YOOX (e pertanto da inserire nel Registro di Gruppo).

C. Individuazione delle ulteriori persone da inserire nel Registro di Gruppo

Le persone di YOOX e delle Controllate di cui ai precedenti punti A. e B., che hanno accesso regolare a Informazioni Privilegiate, devono a loro volta individuare:

- (i) le ulteriori persone che, all'interno della propria funzione possono avere accesso a Informazioni Privilegiate;
- (ii) i soggetti terzi (ad esempio la società di revisione e/o i consulenti legali, fiscali, etc.) che possono avere accesso, regolare od occasionale, a Informazioni Privilegiate.

Per entrambe le categorie, occorre specificare se tale accesso avviene in via regolare ovvero occasionale.

4. Modalità di funzionamento del Registro di Gruppo

La disciplina regolamentare lascia ampia libertà circa le modalità di organizzazione e gestione del Registro di Gruppo, stabilendo soltanto che esso deve essere *“tenuto con modalità che ne assicurano un'agevole consultazione ed estrazione di dati”* (art. 152-bis, comma 1, Regolamento Emittenti) e che i

soggetti obbligati devono dare evidenza dei criteri adottati nella tenuta del Registro di Gruppo e delle modalità di gestione e di ricerca dei dati in esso contenuti (art. 152-*bis*, comma 3, Regolamento Emittenti).

Il Registro di Gruppo, istituito e gestito in maniera accentrata presso YOOX, è tenuto su supporto informatico protetto da password segreta, custodita dal Responsabile del Registro. Il criterio adottato per la tenuta del Registro di Gruppo prevede che esso si componga di due sezioni: una sezione permanente e una sezione temporanea.

Nella sezione permanente, sono elencate le persone che hanno accesso regolare ad Informazioni Privilegiate.

La sezione temporanea è ulteriormente suddivisa in più sezioni corrispondenti ciascuna ad un diverso progetto od operazione, suscettibili di incidere sul titolo YOOX, con riferimento ai quali vengono iscritte le persone che hanno un accesso soltanto occasionale ad Informazioni Privilegiate.

5. Contenuto dell'iscrizione

Sulla base delle comunicazioni ricevute dai Soggetti Incaricati, il Responsabile del Registro verifica innanzitutto se la persona in possesso dell'Informazione Privilegiata debba essere iscritta nella sezione permanente ovvero nella sezione temporanea, a seconda del caso.

Il Responsabile del Registro dovrà pertanto iscrivere la persona riportando le seguenti informazioni:

- (1) numero di registrazione;
- (2) data di iscrizione della persona nel Registro di Gruppo;
- (3) identità della persona che ha accesso a Informazioni Privilegiate:
 - in caso di persona fisica è sufficiente il nome, il cognome, l'indirizzo e il codice fiscale;
 - in caso di persona giuridica, ente o associazione di professionisti dovranno essere indicati, oltre alla ragione sociale, alla sede legale e al numero di Partita IVA, anche i dati anagrafici di almeno un soggetto di riferimento che sia in grado di individuare le persone che hanno avuto accesso a Informazioni Privilegiate;
- (4) tipologia di rapporto con YOOX o con le Controllate;
- (5) motivo per cui la persona è iscritta nel Registro di Gruppo, specificando se si tratta di iscrizione regolare o occasionale;
- (6) data di invio all'interessato della comunicazione di avvenuta iscrizione;

- (7) aggiornamento e motivo dell'aggiornamento delle informazioni contenute nel Registro di Gruppo;
- (8) data di ogni aggiornamento delle informazioni già inserite nel Registro di Gruppo;
- (9) data di invio all'interessato della comunicazione di avvenuto aggiornamento delle informazioni contenute nel Registro di Gruppo;
- (10) cancellazione e motivo della cancellazione dal Registro di Gruppo;
- (11) data di cancellazione della persona dal Registro di Gruppo;
- (12) data di invio all'interessato della comunicazione dell'avvenuta cancellazione dal Registro di Gruppo;
- (13) denominazione del Soggetto Incaricato da cui proviene l'informazione.

Al fine di identificare in maniera univoca le informazioni inviate, i Soggetti Incaricati devono comunicare almeno i dati di cui ai predetti punti (3), (4), (5), (7) e (10) da iscrivere nel Registro di Gruppo, con riferimento a ciascuna persona che ha accesso a Informazioni Privilegiate e in rapporto alle circostanze dell'iscrizione, ovvero del relativo aggiornamento o cancellazione.

I Soggetti Incaricati devono comunicare le predette informazioni (i) tempestivamente e (ii) per iscritto al Responsabile del Registro che provvede a riportare le informazioni nel Registro di Gruppo. Ove il Responsabile del Registro riscontri la mancanza di uno o più dati, provvede a segnalare quanto sopra ai Soggetti Incaricati che hanno effettuato la comunicazione in questione, i quali avranno cura di comunicare tempestivamente i dati mancanti.

6. Aggiornamento del Registro di Gruppo

Ai sensi dell'art. 152-ter Regolamento Emittenti, il Registro di Gruppo deve essere aggiornato quando:

- cambia la ragione per cui la persona è stata iscritta nel Registro di Gruppo;
- una nuova persona deve essere iscritta nel Registro di Gruppo;
- occorre annotare che una persona iscritta nel Registro di Gruppo non ha più accesso a Informazioni Privilegiate e a partire da quando.

Sarà cura del Responsabile del Registro conservare ed aggiornare il Registro di Gruppo sulla base delle informazioni comunicate dai Soggetti Incaricati.

I dati relativi alle persone iscritte nel Registro di Gruppo sono conservati per cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento (art. 152-*quater* Regolamento Emittenti).

7. Obblighi nei confronti delle persone iscritte nel Registro di Gruppo

Ai sensi dell'art. 152-*quinquies* del Regolamento Emittenti, il Responsabile del Registro provvede ad informare tempestivamente, con apposita comunicazione scritta, le persone iscritte nel Registro di Gruppo:

- (i) della loro iscrizione nel Registro di Gruppo e degli aggiornamenti che li riguardano, compresa l'eventuale cancellazione;
- (ii) degli obblighi che derivano dall'aver accesso ad Informazioni Privilegiate e delle sanzioni stabilite per gli illeciti previsti nel Titolo I-*bis* della Parte V del TUF o nel caso di diffusione non autorizzata delle Informazioni Privilegiate.

8. Trattamento dei dati personali

Per le finalità di cui alla presente procedura, YOOX può essere tenuta a trattare determinati dati personali delle persone iscritte nel Registro di Gruppo. Tali persone sono pertanto tenute ad esprimere il proprio consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, da parte di YOOX ovvero di responsabili e/o incaricati dalla stessa designati, ai sensi e nei termini del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche, essendo edotte di quanto segue:

- (a) la finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- (b) la natura obbligatoria del conferimento dei dati;
- (c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- (d) i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- (e) il nome e cognome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare nonché del responsabile:
 - Titolare: YOOX, con sede legale in Zola Predosa (BO), Via Nannetti, 1;
 - Responsabile: dott. Fulvio Villani presso la sede della Società.

Con la consegna al Responsabile del Registro della comunicazione di cui al precedente punto 7., debitamente sottoscritta da parte del soggetto interessato, si reputa validamente espresso il consenso, ai sensi e per i fini del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

9. Modifiche e integrazioni

Le disposizioni della presente Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione di YOOX, tenuto conto delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.

Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da Autorità di Vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza, la presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Vicepresidente ovvero dell'Amministratore Delegato, con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

10. Violazioni della Procedura

Ai sensi dell'art. 170-bis del TUF (*Ostacoli alle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob*): *“Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile, chiunque ostacola le funzioni di vigilanza attribuite alla Banca d'Italia e alla Consob è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da Euro diecimila ad Euro duecentomila”*.

L'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti penali (artt. 184 - 187 del TUF) e amministrativi (artt. 187-bis, 187-ter, 187-quater e 187-sexies del TUF) e possono dare luogo a responsabilità amministrativa della Società ai sensi degli artt. 187-quinquies del TUF e 25-sexies del D.Lgs. 231/2001.

Ai sensi dell'art. 193 del TUF, in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 115-bis del TUF (*“Registri delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate”*) è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 500.000,00 Euro.

11. Entrata in vigore

Le disposizioni della presente Procedura sono entrate in vigore con efficacia cogente a far data dal deposito presso Borsa Italiana S.p.A. della domanda di ammissione delle azioni ordinarie YOOX alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario – Segmento STAR organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Le eventuali successive modifiche e/o integrazioni entrano in vigore il giorno della pubblicazione della Procedura sul sito *internet* della Società, ovvero nel giorno diversamente previsto da norme di legge o di regolamento o da delibera del Consiglio di Amministrazione.